

**Edizione di lunedì 11 settembre 2023**

**NEWS DEL GIORNO**

**Congedo straordinario familiari disabili: implementazione “Variazione dati”**  
di Redazione

**NEWS DEL GIORNO**

**Rimborsi spese per ricarica del veicolo elettrico in fringe: indicazione AdE**  
di Redazione

**NEWS DEL GIORNO**

**Permessi Legge n. 104/1992: rilascio funzionalità “Variazione dati domanda”**  
di Redazione

**NEWS DEL GIORNO**

**Onere della prova delle circostanze alla base del controllo difensivo**  
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

---

## ***Congedo straordinario familiari disabili: implementazione “Variazione dati”***

di **Redazione**

L’Inps, con [messaggio 7 settembre 2023, n. 3139](#), fornisce le modalità operative di utilizzo della nuova funzionalità di “Variazione dati domanda” relativamente alle richieste di congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità.

Tale funzionalità è raggiungibile mediante il portale Inps, accedendo al servizio Indennità per congedi straordinari.

La funzionalità di nuova implementazione consente di variare dati di domande già presentate, ammettendo contestualmente l’invio di quella ulteriore di correzione delle informazioni che si è inteso modificare.

Il messaggio Inps n. 3139/2023 precisa come sia possibile variare le domande laddove le stesse siano riferite e quindi comprendano periodi in tutto ovvero in parte coincidenti con il momento della presentazione della richiesta.

La concreta variazione delle domande si sostanzierà fondamentalmente in due fasi, la prima di cancellazione delle informazioni si intende correggere, ed una successiva di re invio dei dati corretti.

Per agevolare tale fase, è stato predisposto un sistema di ripresa dei dati della domanda precedente, con la possibilità di intervenire per rettificare le informazioni da correggere.



 **Euroconference**  **TeamSystem**

Master di 5 incontri

**IL CONSULENTE DEL LAVORO 4.0**

Digital transformation per un nuovo modello di organizzazione HR

**SCOPRI DI PIÙ**

NEWS DEL GIORNO

---

## ***Rimborsi spese per ricarica del veicolo elettrico in fringe: indicazione AdE***

di Redazione

L'Agenzia delle entrate, con [risposta a interpello 25 agosto 2023 n. 421](#), ha reso noti importanti chiarimenti in tema di tassazione dei rimborsi delle spese sostenute dal dipendente per la ricarica elettrica del veicolo assegnato in uso promiscuo, nonché degli oneri sostenuti dagli assegnatari per il costo delle infrastrutture (*wallbox*, colonnine di ricarica, contatore a defalco).

In particolare, l'Agenzia ritiene che l'installazione delle infrastrutture (*wallbox*, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il consumo di energia, lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. *fringe benefit*), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore che, come tale, costituisce, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, a eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa (ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.) e fatte salve specifiche deroghe previste per il rimborso analitico delle spese per trasferte. Pertanto, l'Agenzia ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

Master di specializzazione

**Welfare aziendale e politiche  
retributive**

Scopri di più

## NEWS DEL GIORNO

---

### ***Permessi Legge n. 104/1992: rilascio funzionalità “Variazione dati domanda”***

di Redazione

L’Inps, con [messaggio 7 settembre 2023, n. 3141](#), fornisce i chiarimenti circa le modalità operative per l’utilizzo della nuova funzionalità implementata nel portale Inps in merito alla domanda di fruizione di permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si tratta, in particolare, della funzionalità di “Variazione dati domanda”, che segue la falsariga della medesima implementazione messa a disposizione dell’Istituto per quanto concerne le richieste di congedo straordinario per assistenza di familiari disabili in situazione di gravità.

Anche in questo caso, è possibile accedere all’area dedicata mediante il portale Inps, attraverso l’area Congedi, permessi e certificati.

Parimente, le variazioni possono interessare domande che siano in tutto, ovvero in parte, in corso al momento della presentazione della richiesta di variazione; restano escluse quindi le domande che interessano periodi già completamente fruiti, ovvero non ancora iniziati, alla data di inoltro della richiesta di correzione.

La materiale correzione dei dati passa attraverso due fasi operative distinte e tra loro consequenziali:

- l’annullamento della domanda contenente informazioni da rettificare;
- il re inoltro, previa correzione, della domanda indicante i dati corretti.

Il portale Inps mantiene in ogni caso lo storico di tutte le domande trasmesse, sia quelle corrette, sia quelle annullate, consultabili in menù distinti.

Master di specializzazione

**Pensioni e consulenza previdenziale**

Scopri di più

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Onere della prova delle circostanze alla base del controllo difensivo***

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 26 giugno 2023, n. 18168, ha stabilito che in tema di controlli difensivi, il principio di vicinanza della prova impone che l'onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post gravi in capo al datore di lavoro. Una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell'iniziativa di controllo tecnologico, spetta al giudice valutare, mediante l'apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi sono indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti. Perché solo la sussistenza di essi costituisce riscontro oggettivo dell'autenticità dell'intento difensivo del controllo, non diretto, quindi, ad un generale monitoraggio dell'attività lavorativa di dipendenti quanto piuttosto mirato ad accertare prefigurate condotte contra ius, non attinenti al mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione lavorativa.